

paesaggio urbano nov.-dic. 1996

Accessibilità urbana
a cura di Fabrizio Vescovo

Zone archeologiche e accessibilità

Il nostro paese, più di ogni altro, dispone di un immenso patrimonio artistico, storico ed archeologico di grande valore culturale. Esso è il più ricco e significativo a livello mondiale e costituisce di conseguenza anche una importante risorsa economica, purtroppo ancora sottoutilizzata.

Solo da qualche tempo sembra che lo Stato abbia individuato nella tutela e valorizzazione del suo patrimonio culturale un volano di produzione economica di primaria importanza che potrà entro tempi medi generare risorse dirette ed indotte di portata per nulla trascurabile.

Nasce così l'opportunità di una politica di "conservazione integrata" che si intreccia con quella economica, della cultura, dell'ambiente e del territorio. Essa assume il patrimonio culturale come risorsa speciale e non rinnovabile, ne promuove la manutenzione ed il restauro, nonché la valorizzazione e l'utilizzazione a fini pubblici e sociali (1).

È necessario perciò che anche l'immenso patrimonio archeologico del nostro Paese venga salvaguardato ma al contempo deve essere potenziato sotto molteplici aspetti. Uno tra i più significativi e maggiormente strategici da questo punto di vista, a nostro avviso, può essere costituito dall'innalzamento degli "standard qualitativi" e dal potenziamento delle caratteristiche attinenti il "comfort ambientale", la sicurezza dei siti e la agevole fruibilità degli stessi e delle relative attrezzature da parte di tutti i cittadini.

Se così fosse si renderebbe possibile una maggiore "visitabilità" delle aree e dei comprensori di interesse storico e archeologico. E inutile, al proposito, ricordare che per "visitabilità", secondo la definizione del D.Mn. 236/89, art. 2, si intende anche la possibilità, da parte delle persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, di accedere e di fruire agevolmente degli "spazi di relazione" i quali, nell'ambito dei luoghi di lavoro, di servizio e di incontro, sono quelli in cui "il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta".



In relazione alle aree archeologiche quindi potenziando la "visitabilità" ed il comfort ambientale si amplierebbe concretamente la possibilità di utilizzazione di questi importanti beni culturali e turistici anche da parte delle persone anziane, che normalmente sono caratterizzate da un maggior affaticamento e quindi da una più limitata autonomia, ed a quelle che, in modo temporaneo o permanente, risultano svantaggiate per una ridotta capacità motoria o sensoriale (incidentati, reduci da patologie limitanti, ecc.).

Questo obiettivo può e deve essere raggiunto mediante le opportune operazioni di recupero e salvaguardia degli spazi e degli immobili che contemplino, tra l'altro, opere finalizzate all' adeguamento della normativa vigente in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Siamo a conoscenza, anche da studi e ricerche effettuati in sede CEE e da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che la fascia di persone interessata, in modo più o meno sensibile, da questo aspetto rappresenta una percentuale consistente, pari ad oltre un quinto del totale della popolazione. Perciò risultano evidenti le conseguenze negative, sotto vari profili, dovute alla presenza di barriere architettoniche o di ostacoli di vario tipo, che si producono nei confronti di una agevole e sicura fruizione delle aree archeologiche e di complessi di particolare valore storico, monumentale o ambientale.

Occorre conseguentemente, pur nel doveroso rispetto dell'identità degli specifici luoghi con valore storico ed archeologico, predisporre progetti ed individuare strategie operative finalizzate oltre che alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio esistente (2), anche per rendere maggiormente percorribili e più agevolmente "visitabili" questi beni al maggior parte delle persone. Tutto ciò mettendo in atto quelle utili integrazioni e trasformazioni capaci di risolvere efficacemente i bisogni emergenti e peraltro mortificare l'identità dei siti modificati (3).

Le difficoltà che si incontrano nel percorrere e nel fruire delle aree archeologiche, che molto spesso hanno notevole estensione, sono costituite generalmente dal dover percorrere a piedi distanze di svariate centinaia di metri (distanze ettometriche), anche su percorsi disomogenei e scomodi per chiunque e superare dislivelli dovuti alle differenze di quota dei diversi siti o degli immobili esistenti all'interno delle aree stesse.

Questi disagi vengono ovviamente potenziati in particolari situazioni atmosferiche (pioggia, caldo eccessivo, ecc...)

In una delle più importanti aree archeologiche di Roma, quella del Palatino, sono stati recentemente affrontati, in maniera positiva, i problemi relativi alla sua "visitabilità" anche da parte delle persone che



hanno ridotta capacità di movimento. Sono stati progettati e realizzati gli opportuni adeguamenti e le relative opere che consentono una fruizione più agevole, anche se non completa, a chi ha difficoltà motorie. (prog. Arch. G. Tedone, consulenza Arch. F. Vescovo).

Allo scopo è stato individuato un accesso alternativo all'area stessa, raggiungibile con l'auto, sistemati alcuni percorsi privi di barriere architettoniche, prescelti luoghi e postazioni dai quali sia possibile avere una fruizione panoramica per comprendere al meglio il sito archeologico e la sua struttura morfologica.



..
Mapa predisposta per facilitare i visitatori con impedimenti motorii nell'individuare i percorsi e le attrezzature fruibili..

Inoltre sono stati adeguati i servizi igienici, localizzate in diversi punti comode panchine con braccioli per consentire momenti di riposo, ed acquistati piccoli mezzi elettrici monoposto (elettroscooter) che possono essere dati in uso su richiesta, viste le notevoli dimensioni dell'area stessa, a chi soffre di una limitata autonomia.

Problemi organizzativi e gestionali non hanno ancora, a tutt'oggi consentito una completa utilizzazione di tutto ciò che è stato predisposto, ma lo sforzo compiuto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma costituisce un esempio positivo e fornisce numerosi e concreti spunti



propositivi per operazioni analoghe.



1

Anche a seguito delle sollecitazioni sull'argomento, nell'ambito del corso stesso, sono stati predisposti studi progettuali per l'adeguamento delle aree di Ostia Antica e di Villa Adriana a Tivoli, di particolare valore archeologico ambientale.

Ostia Antica



L'obiettivo di un miglioramento della "visitabilità" può essere perseguito individuando tra gli itinerari di primaria importanza, quelli che, di fatto, sono più agevolmente percorribili, privi cioè di ostacoli fisici (barriere architettoniche) lungo i quali indirizzare il pubblico dei visitatori nella sua generalità. Si tratta, cioè, di evitare ai frequentatori, ove possibile, quelle difficoltà che si incontrano lungo i percorsi, che generalmente sono costituite da cordone o gradini, tratti con pendenze eccessive, risalti e pavimentazioni sdruciolevoli, irregolari se non addirittura sconnesse, spesso composte da materiali lapidei non complanari. Queste difficoltà sono riscontrabili frequentemente perché dette aree si rendono visitabili generalmente solo dopo complesse operazioni di scavo.

Per tutti questi motivi infatti non appare logico né funzionale che la fruizione di questi luoghi debba necessariamente coincidere con il calpestarli, provocando quindi diverse situazioni che sono fonte di disagio e di pericolo, avendo comunque come risultato un danneggiamento degli stessi, anche se involontario.

In effetti le diverse difficoltà che si incontrano nell'ambito delle aree archeologiche si sommano e si intersecano e rendono, per molte persone, particolarmente difficoltosi i percorsi per effettuare gli itinerari di visita.

Spesso si è in presenza di luoghi molto delicati e pericolosi anche per il visitatore medio nei quali sono stati operati scavi non sempre proteggibili e dove difficilmente risultano inseribili, in modo corretto, opere o manufatti di sorta in quanto essi possono provocare disturbo o danno.

Per questo, a volte, può risultare efficace ai fini che ci proponiamo individuare, lungo i percorsi suggeriti

per la visita, luoghi o postazioni adatti a favorire una visione d'insieme o panoramica.

Sotto questo profilo appare opportuno potenziare il più possibile la fruizione dei luoghi in termini di comprensione del sito archeologico in sé, ossia della sua struttura morfologica, stratigrafica, edilizia, storica, ecc. (4).

L'atteggiamento positivo di pensare in termini di possibilità di fruizione più agevole dei luoghi storici o archeologici sta fortunatamente muovendo i primi passi. Ciò avviene anche sulla base del processo, lento ma inarrestabile, di crescita della cultura dell'accessibilità, ovvero della spinta verso l'obiettivo delle pari opportunità o dell'eguaglianza tra i cittadini. A ben vedere, peraltro, fin dalla sua emanazione nel lontano 1971, la legge n. 118, all'art. 27, prescriveva che "in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati" (5).

È evidente quindi che, se fosse stato più sviluppato questo tipo di approccio culturale anche nei confronti delle aree archeologiche, per esse avrebbero dovuto, nel tempo, essere predisposti i necessari adeguamenti. Avrebbero dovuto comunque essere emanati gli opportuni provvedimenti ed istruzioni, di carattere organizzativo e amministrativogestionale, per facilitare la fruizione delle stesse anche da parte delle persone anziane o disabili.

Sfortunatamente invece per troppo tempo si sono date interpretazioni erranee e superficiali ai contenuti delle leggi in materia di accessibilità. Infatti si è sostenuto, nella maggior parte dei casi, che gli obblighi di legge e le relative prescrizioni alle amministrazioni interessate nei confronti della fruibilità generalizzata degli spazi e degli immobili "vincolati", potessero non considerarsi tali poiché comunque lesivi del "bene tutelato" che, per altri versi, occorre certamente salvaguardare.

Ma salvaguardia non vuol certo dire intoccabilità, cristallizzazione degli immobili, non rispetto degli obblighi di legge.

Per decenni non si è fatto nulla per rendere meno scomodi gli immobili "vincolati" ai sensi delle famose leggi del 1939, che per una parte dei cittadini risultano, viste le loro specifiche caratteristiche, assolutamente inaccessibili.

L'azione di sano "smantellamento" di questa assurda, quanto illegittima teoria interpretativa è iniziata ufficialmente con l'emanazione della legge n. 13/1989. ed in particolare con quanto contenuto e prescritto dagli artt. 4 e 5. Successivamente sono stati precisati meglio alcuni concetti base con la legge n. 104/1992, art. 24, co. 2 (6).

Allo stato attuale finalmente, con il recente DPR n. 503 del 24/07/1996, è stato chiarito definitivamente che la eventuale "deroga" all'applicazione della normativa non riguarda comunque gli "aspetti prestazionali" della fruibilità (7). Essi perciò devono essere in ogni caso garantiti, anche negli immobili con valore storico e nelle aree di interesse archeologico, nei confronti delle persone disabili svantaggiate nella mobilità,

Particolare importanza, nei confronti dell'argomento trattato, assume il contenuto dell'art. 4 del succitato DPR che, tra l'altro, ha integrato la normativa precedente ed ha abrogato il DPR n. 384/78, in quanto obsoleto e talvolta di difficile applicazione:

Infatti, nell'art. 4 vengono precisati alcuni criteri progettuali relativi all'adeguamento per l'accessibilità e la visitabilità di aree e spazi pubblici, oltre che delle opere di urbanizzazione, a prevalente fruizione pedonale (piazze, percorsi, aree verdi, ecc.).

In questi casi, tra i quali rientrano quindi anche le aree archeologiche, devono essere previsti itinerari accessibili che consentano anche alle persone a mobilità ridotta o con problemi sensoriali "l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale".

Per perseguire questa finalità, alle quali peraltro non si può rinunciare, nel DPR n. 503/96 stesso si suggerisce, in alternativa alla predisposizione di rampe, non sempre consigliabili e risolutive, anche l'uso degli opportuni "impianti di sollevamento" quali ascensori, piattaforme elevatrici, ecc.

Tutto ciò naturalmente viene indicato come utile criterio orientativo di progettazione. Infatti, in molti casi, si sono registrati riscontri negativi in relazione a soluzioni per il superamento di dislivelli quando sono state previste rampe pedonali o percorsi inclinati di lunghezza eccessiva e quindi che provocano comunque

affaticamento. In alcuni casi di adeguamento sono state prescelte installazioni di apparecchiature quali i servoscala o montascala. Tali soluzioni, di fatto, nei luoghi aperti al pubblico, non vengono utilizzate volentieri neanche dalle persone anziane o disabili con difficoltà di deambulazione, in quanto costituiscono elemento discriminatorio e quindi emarginante, spesso di difficile gestione.

Sulla base di tutto quanto sopra osservato appare utile suggerire, in modo sintetico, alcune linee-guida per la progettazione delle operazioni di adeguamento e razionalizzazione delle aree archeologiche che peraltro, per certi versi, presentano notevoli analogie con quelle relative alle grandi aree destinate a verde pubblico:

- individuare e segnalare efficacemente uno o più ingressi alla zona archeologica facilmente utilizzabili da tutti (accessibili). Essi devono essere nelle immediate vicinanze di parcheggi riservati alle auto al servizio delle persone disabili e, ove possibile, delle fermate dei mezzi di trasporto collettivo;
- adeguare, all'interno delle aree archeologiche, uno o più percorsi pedonali per la facile fruizione anche da parte di persone con ridotte capacità motorie o sensoriali;
- individuare lungo tali percorsi aree di sosta e di riposo ogni 50-100 metri, dotate di sistemi di seduta o di "appoggi ischiatici", possibilmente in luoghi coperti;
- prevedere le attrezzature ed i servizi quali telefoni, fontanelle, sistemi per l'informazione, punti di ristoro, zone d'ombra, servizi igienici, in modo che siano utilizzabili da chiunque;
- privilegiare ed indicare percorsi e punti panoramici, con sistemi di seduta, dai quali siano possibili vedute d'insieme o su immobili di particolare interesse; . predisporre comunque, nei tratti di percorso in forte pendenza, ovvero con scale, gradinate o risalti altimetrici, solidi corrimano di facile prensibilità, su entrambi i lati;
- in presenza di notevoli dislivelli di quota da superare possono prevedere si gli opportuni impianti di sollevamento quali ascensori e/o piattaforme elevatrici: esse possono essere installate all' interno di spazi racchiusi o all' esterno, purché protette;
- per le aree archeologiche o impianti museali, ecc., caratterizzati da percorsi di visita di notevole estensione occorre prevedere, nelle vicinanze dell'ingresso e dei parcheggi riservati, un " servizio di assistenza" per persone a ridotta mobilità anche mediante la dotazione di piccoli mezzi elettrici individuali (elettroscooters) e/o di veicoli elettrici per 3-4 persone (club-cars) condotti, su richiesta, da personale addetto.

In conclusione siamo fermamente convinti che non esistano aprioristiche incompatibilità tra il patrimonio storico-archeologico e l'applicazione di norme e di criteri per consentire responsabilmente una fruibilità generalizzata dello stesso.

La salvaguardia degli "immobili vincolati" deve interessare l'uomo nelle sue varie conformazioni e peculiarità, non: già le strutture edilizie in se stesse.

Un corretto recupero ed una salvaguardia attiva delle preziose risorse storico-archeologiche di cui fortunatamente disponiamo deve anche provvedere alla creazione di spazi adatti ad incentivare le relazioni tra gli uomini, con diverse esigenze, cercando tra l' altro di fornire pari opportunità tra tutti i cittadini.

Fabrizio Vescovo

Il rapporto tra aree archeologiche e "visitabilità" generalizzata costituisce uno dei temi ricorrenti affrontati nell'ambito del Corso di Perfezionamento post- laurea "Progettazione senza barriere architettoniche" che si svolge a Roma dal 1992, presso la Facoltà di Architettura, Univ. la Sapienza (coordinatore Prof. F. Vescovo).

foto di Daniela Orlandi

Note

1- Cfr. Soprintendenza archeologica di Pompei - Infrasad Progetti - *Restaurare Pompei*; - introduzione - Sugarco Edizioni, Milano, 1990.

2- Vedi al proposito la legge n. 41 del 28/2/1983 art. 32, la quale condiziona le possibilità di fruizione di qualsiasi finanziamento pubblico alla verifica tecnica che le opere per le quali si richiede il denaro della collettività non siano tali da costituire barriera architettonica.

3- Cfr. PASQUALE CULOTTA *su Risalire la città: Città di S. Marino*, Electa, Milano 1994.

4- Cfr. interviste di G. TEDONE e G. MARTINEZ su *La città accessibile* COIN - Gangemi & Cremonesi, Roma 1991.

5- L'art. 27 - barriere architettoniche e trasporti-- della legge 30/3/1971, n. 118 è il primo provvedimento del nostro Paese che prescrive obblighi e normative riguardanti l'accessibilità e la fruizione nei confronti degli immobili di proprietà pubblica e di quelli di proprietà privata aperti al pubblico. Pertanto dal 1971 è cogente ma purtroppo, per tutta una serie di motivi di ordine culturale ed organizzativo, non ha di fatto trovato frequente applicazione.

6- Il comma 2 dell'art. 24 della legge 5/2/1992-prescrive, tra l'altro, che...."qualora le autorizzazioni previste... non possano venir concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte della autorità competenti alla tutela del vincolo"la conformità alle norme per l'accessibilitàpuò essere realizzata con opere provvisoriale."

7- Vedi art. 19 DPR n. 503/96 di seguito riportato.

Provvedimenti legislativi inerenti l'accessibilità degli immobili "vincolati" ai sensi delle leggi 1497/39 e 1089/39.

L 30 marzo 1971, n. 118

Omissis

Art. 27 Barriere architettoniche e Trasporti pubblici

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e inabili civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse pubblico di nuova edificazione devono essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante le possibili "conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporto accessibili agli invalidi non deambulanti; in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; agli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati in precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Omissis

Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986.)

Art.32

Omissis

20- Non possono essere approvati progetti di costruzione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme, di cui al medesimo decreto.

21- Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Omissis

L. 9 gennaio 1989, n. 13, recante: «Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».

Omissis

Art. 4

1. Per gli interventi di cui all' articolo 2, ove l'immobile sia oggetto al vincolo di cui all' articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n.1497 (a), le regioni, o le autorità da esse sub delegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 7 della citata legge (a), provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Art. 5

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell' articolo 2 della legge 10 giugno 1939, n. 1089 (a), sulla domanda di autorizzazione prevista dall' articolo 13 della predetta legge (a) la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4, commi 2, 4, e 5.

Omissis

Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Omissis

Art. 24 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,

alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

Omissis

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Omissis

Titolo IV *Procedure*

Art. 19

Deroghe e soluzioni alternative

1. Le prescrizioni del presente regolamento sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato: in tal caso, il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisorie ovvero, in subordine, con attrezzature d' ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.

4. La deroga è concessa dall' amministrazione cui è demandata l' approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell' ambito dell' atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.

5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all' art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

Omissis